

SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XVII LEGISLATURA ———

Giovedì 19 maggio 2016

630^a e 631^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale **(1324)**

- BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione **(154)**

- MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 **(693)**

- D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie **(725)**

- SILVESTRO ed altri. - Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 **(818)**

- BIANCO ed altri. - Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie **(829)**

- D'ANNA. - Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo **(833)**
- *Relatrice* DE BIASI (*Relazione orale*)

II. Discussione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(2232)**

- BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo "Dopo di noi" **(292)**
- *Relatrice* PARENTE (*Relazione orale*)

alle ore 16

Interpellanze e interrogazioni (*testi allegati*)

**INTERPELLANZA SU UN'AZIONE PIÙ INCISIVA DEL
GOVERNO ITALIANO PER SALVAGUARDARE I PRINCIPI
FONDANTI DELL'UNIONE EUROPEA**

(2-00348) (10 febbraio 2016)

CAMPANELLA, BOCCHINO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* -
Premesso che:

si susseguono quotidianamente scambi polemici tra il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi e le istituzioni dell'Unione europea;

è sempre più forte l'impressione che manchi al Governo italiano una strategia forte e che difetti la capacità di perseguire un chiaro e serio disegno europeo, a fronte di una situazione economica oggettivamente compromessa e di una propensione a spinte antieuropeiste crescente nel Paese. La politica non può abdicare al suo ruolo, lasciando spazio ad impulsi e paure collettive o, peggio, scivolando nel populismo;

la querula insistenza da parte del Governo italiano presso la Commissione europea per ottenere ulteriore flessibilità mostra una debolezza intrinseca e un respiro corto, molto simile alle richieste avanzate dal Governo Berlusconi IV nel 2011, che non attirarono allora e non attirano oggi solidarietà in campo europeo;

è miope una politica che mira ad ottenere solo vantaggi nazionali, che spesso vengono utilizzati in chiave elettoralistica, come gli 80 euro e la cancellazione della TASI, mentre occorrerebbe incalzare l'Europa al rispetto, da parte della Commissione, dell'impegno preso per una politica di crescita e degli investimenti, con grandi progetti comuni che possano fare da volano, creando nel contempo margini di ulteriore flessibilità condivisa;

il cosiddetto partito dell'austerità si combatte creando un fronte riformista contrapposto ai conservatori, allargando le intese europee per decisioni condivise su grandi temi come l'immigrazione e la crescita. La risposta non può essere un ripiegamento puro e semplice sulla difesa delle politiche nazionali, rivendicando maggior spazio per le politiche di bilancio nazionali, ma il dispiegarsi di una vasta azione aggregatrice e di conquista del consenso per fare un balzo in avanti nell'integrazione: affiancare ai molti fattori, già oggi integrati in Europa, quello più importante e non ancora integrato, la politica, che, attraverso scelte nuove e coraggiose, può far superare visioni anguste e restrittive, come l'austerità e le politiche di bilancio;

la via maestra per affermare questa visione di ampio respiro non può che consistere nel sollecitare progetti di investimento a livello europeo, finanziandoli con risorse del bilancio dell'Unione, ovvero facendo ricorso al mercato per opere straordinarie, necessarie a fronteggiare nuovi fattori come le immigrazioni e la sicurezza;

a fronte dei rischi di allentamento dei vincoli unitari che hanno caratterizzato l'integrazione europea sino ad oggi (e l'attesa dell'esito del negoziato con il Regno Unito ne è ulteriore esempio) piuttosto che procedere, del tutto legittimamente, secondo il Trattato esistente, ad una cooperazione rafforzata tra un nucleo di Paesi più forti del nord Europa, meglio sarebbe puntare ad una proposta rivolta all'insieme dei Paesi dell'area euro, là dove si manifestano particolari esigenze di maggiore integrazione;

sarebbe interessante conoscere l'orientamento del Governo italiano rispetto alla cosiddetta ipotesi Draghi, che intende agire con tutti i mezzi di politica monetaria a sostegno dell'euro e al servizio della ripresa, incontrando forti resistenze soprattutto da parte della Germania. Tale proposta, pur se limitata alla sfera economico-finanziaria, può costituire un primo passo verso un processo di integrazione più profonda, in quanto, istituendo un'autorità di bilancio dei Paesi dell'eurozona, completando l'integrazione monetaria attraverso l'unione bancaria, compreso l'avvio della garanzia europea sui depositi bancari, prevede comunque forti innovazioni in campo istituzionale che potrebbero determinare un più ampio processo di integrazione sociale, non solo economico, finanziario e politico, per completare il disegno di un'Europa dei popoli,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga necessario informare il Parlamento sullo sviluppo dell'attuale situazione in Europa. In particolare, se non ritenga indispensabile un'azione volta alla salvaguardia di elementi fondanti come l'accordo di Schengen, alla democratizzazione dell'Unione europea, alla fuoriuscita dalle fallimentari politiche di austerità e alla revisione dei Trattati a marcata impronta ideologica liberista;

se non ritenga di dover operare per favorire le convergenze necessarie in questa direzione, superando l'ormai esausto duopolio franco-tedesco.

INTERROGAZIONI SU ALCUNE DECISIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA RELATIVE AL RECUPERO DI AIUTI DI STATO ILLEGITTIMI

(3-02697) (22 marzo 2016)

CASTALDI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, DONNO, GIROTTO, MARTELLI, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, TAVERNA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, con comunicazione della Commissione europea "Verso l'esecuzione delle decisioni della Commissione che ingiungono agli stati membri di recuperare gli aiuti di stato illegali ed incompatibili" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 272/4 del 15 novembre 2007), la "Commissione richiama con vigore la necessità di rendere effettiva l'esecuzione delle decisioni di recupero degli aiuti di Stato illegali ed illegittimi";

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

nel sito del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, è presente l'elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato, aggiornato al 31 dicembre 2015;

l'elenco contiene 13 decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea per quanto riguarda il nostro Paese;

nell'elenco, come non archiviate, sono presenti le decisioni della Commissione indicate con: caso CR 81/1997, CR 49/98, CR 27/1999, CR 80/2001, CR 57/2003, CR 1/2004, SA31614 (C 23/1996 e C 71/1997), SA 23425, SA 21420, SA 32014, SA 35842 e SA 35843, SA 35083 e SA 33083;

i citati casi sono relativi alle seguenti decisioni: 1) decisione della Commissione 2000/394/CE del 25 novembre 1999 relativa a sgravi fiscali ad imprese site a Venezia e Chioggia (notificata con il numero C(1999) 4268); 2) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999 relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione (notificata con il numero C(1999) 1364); 3) decisione della Commissione del 5 giugno 2002 relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico C 27/99 (ex NN 69/98); 4) decisione del Consiglio del 12 marzo 2001 relativa alle riduzioni delle aliquote d'accisa e alle esenzioni dall'accisa su determinati oli minerali utilizzati per fini

specifici (2001/224/CE); 5) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004 relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 (notificata con il numero C(2004) 3893); 6) decisione della Commissione del 7 dicembre 2005 relativa all'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l'Irlanda e l'Italia rispettivamente (notificata con il numero C(2005) 4436); 7) decisione della Commissione del 2 luglio 2008 relativa al regime di aiuto "Legge regionale n. 9 del 1998 - applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98" C 1/04 (ex NN 158/03 e CP 15/2003) (notificata con il numero C(2008) 2997); 8) decisione della Commissione del 10 luglio 2007 relativa ad un regime di aiuti di Stato dell'Italia a favore del settore della navigazione in Sardegna C 23/96 (NN 181/95) e C 71/97 (N 144/97) (notificata con il numero C(2007) 3257); 9) decisione della Commissione del 20 marzo 2013 sulle misure SA.23425 (2011/C) (ex NN 41/2010) attuate dall'Italia nel 2004 e nel 2009 in favore di Sace BT SpA; 10) decisione della Commissione del 19 dicembre 2012 relativa agli aumenti di capitale effettuati dalla società SEA SpA a favore di Sea Handling SpA SA.21420 ((C 14/2010) (ex NN 25/2010) (ex CP 175/2006)); 11) decisione della Commissione del 22 gennaio 2014 sulle misure di aiuto SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C) cui la Regione Sardegna ha dato esecuzione a favore di Saremar; 12) State aid SA.35843 (2012/NN) - Italy - PSO compensation for Buonotourist State aid SA.35843 (2012/NN) - Italy - Additional PSO compensation for Buonotourist; 13) decisione della Commissione del 14 agosto 2015 riguardante le misure SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN), cui l'Italia ha dato esecuzione e relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura) e SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN), cui l'Italia ha dato esecuzione e relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura);

considerato inoltre che tali decisioni riguardano, tra amministrazioni ed enti competenti: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'INPS; l'Agenzia delle entrate della Regione Sardegna; il Ministero dell'economia e delle finanze; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il Comune di Milano; la Regione Campania,

si chiede di sapere:

se siano state adottate le misure necessarie per recuperare gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, di cui ai casi CR 81/1997, CR 49/98, CR 27/1999, CR80/2001, CR 57/2003, CR 1/2004, SA31614 (C 23/1996 e C 71/1997), SA 23425, SA 21420, SA 32014, SA 35842 e SA 35843, SA 35083 e SA 33083;

se il Governo, qualora non abbia provveduto al recupero dei citati aiuti di Stato incompatibili, intenda eseguire il recupero stesso e con quali modalità e tempi;

allorché siano state adottate le iniziative necessarie al riguardo, in quali termini, quantità e modalità gli aiuti di Stato in questione siano stati recuperati conformemente con la decisione della Commissione europea.

(3-02861) (18 maggio 2016) (*Già* 4-03642) (17 marzo 2015)

BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, CASTALDI, SANTANGELO, MORONESE, BULGARELLI, CATALFO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:

con comunicazione della Commissione europea "Verso l'esecuzione delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di stato illegali ed incompatibili" (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272/4 del 15 novembre 2007), la medesima "richiama con vigore la necessità di rendere effettiva l'esecuzione delle decisioni di recupero degli aiuti di Stato illegali ed illegittimi";

nel sito del Dipartimento delle politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è presente un elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato, aggiornato alla data del 5 giugno 2014;

tale elenco contiene 16 decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea per quanto riguarda il nostro Paese;

fra queste decisioni si rileva la C(2013) 1501 DEF del 20 marzo 2013 sulle misure SA.23425 (2011/C) (ex NN 41/2010) attuate dall'Italia nel 2004 e nel 2009 in favore di SACE BT SpA;

considerato che:

SACE BT è una società per azioni interamente controllata dallo Stato italiano, oltre che agenzia italiana di credito all'esportazione;

all'inizio del 2004, da ente pubblico è stata convertita in una società per azioni detenuta al 100 per cento dallo Stato italiano, avente come fine quello di assicurare rischi assicurabili sul mercato a breve e a lungo termine;

la Commissione europea con comunicato stampa del 20 marzo 2013, in merito al caso SACE BT, ha affermato: "Una parte delle misure di sostegno statale è stata concessa infrangendo le norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, essendo andata a sovvenzionare prodotti assicurativi che erano facilmente reperibili presso gli operatori privati presenti sul mercato e conferendo in questo modo un indebito vantaggio economico ai beneficiari, che questi ultimi sono ora tenuti a restituire (...) allo Stato italiano";

considerato inoltre che da un articolo pubblicato sul "Corriere della sera" del 20 marzo 2013 si apprende che «La Commissione europea ha ordinato alla Sace Bt di restituire allo Stato italiano 70,2 milioni perché ritiene che si tratti di un aiuto di Stato non compatibile con le norme Ue. Nel 2009 lo Stato italiano aveva iniettato capitale nella Sace Bt per coprire perdite e coprire l'attività di riassicurazione. La società non aveva preso in considerazione, indica una nota della Commissione, il profilo di rischio dell'investimento per cui non si era comportata come un investitore in una economia di mercato. L'iniezione di capitale pubblico aveva dato alla Sace Bt "un indebito vantaggio economico"». La UE, però, ritiene che l'allocazione iniziale di capitale di 105,8 milioni concesso a SACE BT nel 2004 era in linea con le regole europee «perché era stato iniettato in una nuova sussidiaria creata apposta con l'obiettivo di offrire assicurazione per il credito all'esportazione a breve termine in termini di mercato così come altre attività commerciali»;

considerato infine che nel bilancio SACE del 2013 si attestano 398,7 milioni di euro di premi lordi e un utile di 345 milioni di euro, nonché un importo pari a 401,9 milioni di euro per la liquidazione dei sinistri ed un patrimonio netto di 5,3 miliardi di euro,

si chiede di sapere:

se siano state adottate tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune di cui alla decisione della Commissione europea C(2013) 1501 DEF del 20 marzo 2013;

nel caso in cui non si sia provveduto al recupero dell'aiuto di Stato incompatibile, in palese violazione del diritto comunitario, entro quale tempo e termini si intenda eseguire il recupero delle somme indebitamente versate, in considerazione anche del nuovo assetto societario di SACE e del bilancio registrato nel 2013;

allorché sia avvenuta la restituzione delle somme dovute, in che termini, quantità e modalità sia stato recuperato l'aiuto di Stato, stando alle indicazioni della Commissione europea.

(3-02862) (18 maggio 2016) (*Già* 4-03646) (17 marzo 2015)

BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, CASTALDI, SANTANGELO, MORONESE, BULGARELLI, CATALFO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con comunicazione della Commissione europea "Verso l'esecuzione delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di stato illegali ed incompatibili" (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272/4 del 15 novembre 2007), la medesima "richiama con vigore la necessità di rendere effettiva l'esecuzione delle decisioni di recupero degli aiuti di Stato illegali ed illegittimi";

nel sito del Dipartimento delle politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è presente un elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato, aggiornato alla data del 5 giugno 2014;

tale elenco contiene 16 decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea per quanto riguarda il nostro Paese;

fra queste decisioni, si rileva la 2003/193/CE, in merito all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, C 27/99 (ex NN 69/98), notificata con il numero C (2002) 2006 def.;

la Commissione ha evidenziato che "il trasferimento di attivi connesso alla trasformazione di aziende speciali e di aziende municipalizzate in società per azioni create in virtù della legge 142/90 e della legge 498/92 beneficia di esenzione fiscale per quanto concerne la tassa di registro; l'imposta di bollo; l'imposta sugli incrementi di valore degli immobili; tasse ipotecarie e catastali; ogni altra imposta o tassa collegata con il trasferimento";

la legge n. 549 del 1995 e il decreto-legge n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993, in particolare, avrebbero previsto "un'esenzione triennale dalle imposte sul reddito IRPEG e ILOR a favore delle SpA ex lege 140/90 a partire dalla data dell'acquisizione della personalità giuridica e in ogni caso non oltre l'anno fiscale che termina il 31 dicembre 1999";

considerato che:

la Commissione, nella decisione di avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ha manifestato dubbi sulla classificazione come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato stesso e sulla compatibilità con il mercato comune di alcune misure nazionali applicabili alle società per azioni a prevalente capitale pubblico, come istituite dalla legge n. 142 del 1990;

l'illegittimità degli aiuti concessi alle società è stata segnalata anche da organi di stampa, dai quali si apprende: "Secondo l'esecutivo europeo, tra il 1994 e il 1998 le società (...) Asm Brescia ora A2A, Acea, Aem, Amga ora Iride e Aceagas hanno beneficiato di prestiti a tasso agevolato concessi dalla Cassa depositi e prestiti, di esenzioni fiscali sui conferimenti e di un'esenzione totale triennale da Irpeg e Ilor. Tutte misure considerate da Bruxelles come aiuti di Stato, in contrasto con le regole europee sulla concorrenza. Il 5 giugno del 2002 la Commissione aveva quindi chiesto che il governo provvedesse a recuperare tutti gli aiuti indebitamente concessi a queste aziende", come si legge su un articolo di "blitzquotidiano" del 21 dicembre 2011;

la Cassazione civile, Sez. V, con sentenza del 27 aprile 2012, n. 6544, ha sottolineato che "il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione" e che "l'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni, ritenute incompatibili con il diritto comunitario dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/Ce, usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 22, per la gestione dei servizi pubblici locali";

ai sensi dell'art. 249 del Trattato CE, lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare gli aiuti illegittimi è tenuto ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l'esecuzione di tale decisione, dovendo giungere "all'effettivo recupero delle somme dovute";

considerato inoltre che risulta agli interroganti che con riferimento al 2014 "Il gruppo Acea ha chiuso i primi nove mesi con un utile netto che si attesta a 117,7 milioni di euro (+3,7% rispetto al 30/9/2013). Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato ammonta a 504,9 milioni di euro, in aumento di 20,5 milioni di euro (+4,2%) rispetto ai primi nove mesi del 2013. Il Risultato Operativo (EBIT) del periodo passa da 269,0 milioni di euro del 30/9/13 a 274,5 milioni di euro al 30/9/14, con un incremento del 2%", come si legge su "teleborsa" del 10 novembre 2014;

considerato infine che:

AEM Torino SpA, con efficacia contabile a decorrere dal 1° gennaio 2006, ha incorporato AMGA SpA assumendo la denominazione sociale di Iride SpA;

da un articolo de "Il Sole-24ore" del 30 giugno 2010 si apprende che "Iride è un'azienda che opera nel settore della fornitura di servizi idrici ed energetici. Nata nell'ottobre del 2006 come prodotto della fusione di due importanti società come AemTorino e Amga Genova, Iride si è subito imposta sul mercato diventando il terzo operatore nazionale nel settore dei servizi a rete. Il gruppo Iride è attivo soprattutto nei settori della produzione, della distribuzione e della vendita di energia, nonché della gestione dei servizi idrici",

si chiede di sapere:

se siano state adottate tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune di cui alla decisione della Commissione europea 2003/193/CE;

nel caso in cui non si sia ancora provveduto al recupero dell'aiuto di Stato, in palese violazione del diritto comunitario, entro quale tempo e termini si intenda eseguire il recupero delle somme indebitamente versate, in considerazione anche del *trend* economico, registrato in positivo nell'ultimo quinquennio, delle società municipalizzate in questione;

qualora sia avvenuta la restituzione delle somme dovute, in che termini, quantità e modalità sia stato recuperato l'aiuto di Stato, in linea con le indicazioni della Commissione europea, e soprattutto quale tasso di interesse sia stato applicato, in virtù del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionali.

INTERROGAZIONE SUGLI ALLOGGI DI SERVIZIO DEGLI AGENTI DEL CARCERE "DUE PALAZZI" DI PADOVA

(3-02178) (10 settembre 2015)

ENDRIZZI, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, MORRA, CASTALDI, SANTANGELO, LEZZI, PUGLIA, DONNO, COTTI, MORONESE - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

l'articolo 18, comma 4, della legge n. 395 del 1990, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria" prevede che gli agenti della Polizia penitenziaria abbiano la facoltà di pernottare presso le camere della caserma annessa agli istituti penitenziari, compatibilmente con le disponibilità di locali, assicurando, di fatto, anche il pronto impiego in caso di necessità;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2006 ha definito il "Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria", prevedendo all'articolo 12, comma 4, che l'utilizzo degli alloggi collettivi "importa il pagamento di una quota forfettaria giornaliera determinata dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso dell'alloggio";

il Corpo di polizia risulterebbe essere l'unico che deve farsi carico di un onere economico rispetto alle altre forze di polizia;

considerato che:

come riportato dalla testata giornalistica "Il Mattino" di Padova del 15 agosto 2015, gli agenti di Polizia penitenziaria in servizio presso la casa di reclusione "Due Palazzi" di Padova, con lettera indirizzata al Ministro della giustizia e per conoscenza al direttore del carcere, hanno denunciato la situazione degli alloggi in cui si trovano a risiedere, evidenziando carenze e disagi di ogni tipo, quali infiltrazioni d'acqua, muri da ridipingere, sanitari scrostati, stanze piccole, anguste (la singola misurerebbe 12 metri quadri) e prive di cucina, nonché una generale condizione igienica del tutto inadeguata. Nel giugno 2015, peraltro, per diverse settimane l'ascensore è rimasto fuori uso, causando problemi non di poco conto considerando che l'edificio conta ben 10 piani;

alle criticità descritte si aggiunge il fatto che, per tali alloggi, gli agenti sarebbero tenuti a corrispondere una cifra mensile che varia da 37 euro per la singola a 76 euro per la tripla, onere che, a parere degli interroganti, pur

potendo apparire poco gravoso per la sua entità, certamente lo è in relazione alla descritta condizione igienica degli alloggi e al fatto che, in ogni caso, tali abitazioni si caratterizzano come alloggi collettivi, collocati in prossimità di un carcere, in cui l'entrata e l'uscita sono regolamentati da orari imposti dall'amministrazione e dove non si può ospitare nessuno, se non autorizzati;

la lettera è stata sottoscritta da ben 77 agenti, che hanno altresì comunicato la propria decisione di cessare i pagamenti dovuti per l'occupazione degli alloggi, sino a quando le condizioni non saranno ritenute accettabili,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere al fine di giungere ad una celere risoluzione delle criticità;

se non reperi opportuno porre in essere i dovuti atti di competenza, al fine di garantire al personale della Polizia penitenziaria l'utilizzo degli alloggi di servizio a titolo gratuito.

INTERPELLANZA SULLE "QUOTE ROSA" IN RIFERIMENTO ALLE ELEZIONI COMUNALI

(2-00362) (25 febbraio 2016)

BRUNI, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, GUALDANI, DALLA TOR,
CONTE - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

l'art. 2, comma 1, lettera *c*), punto 1, della legge 23 novembre 2012, n. 215, ha apportato significative modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ha, infatti, introdotto, all'art. 71, il comma 3-*bis*: "Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi";

analogamente, con riferimento all'elezione dei Consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, alla lettera *d*), punto 1, ha aggiunto il secondo periodo al comma 1 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 267: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi";

dette disposizioni sono volte a promuovere la parità di uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive, attraverso un prestabilito "bilanciamento" delle candidature di entrambi i sessi nelle elezioni amministrative che riguardano i Comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti;

alla stregua delle stesse norme, viene imposto che nessuno dei 2 sessi possa superare i due terzi dei candidati, fatto salvo "l'arrotondamento all'unità superiore", recitano testualmente entrambe le norme, "qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi";

dal tenore letterale delle disposizioni si evince con estrema chiarezza che le soglie massima dei due terzi e minima di un terzo, nell'eventualità in cui il correlato numero contenga una cifra decimale, sono comunque determinate mediante l'applicazione del criterio dell'arrotondamento matematico;

a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui il numero massimo dei candidati di una lista corrisponda a 16 (nei Comuni con abitanti al di sopra dei 10.000 e al di sotto dei 15.000), essendo i due terzi pari a 10,66 ed un terzo pari a 5,33, sulla base del criterio il risultato porterebbe al riparto delle candidature in rappresentanza dei due sessi nei limiti massimo e minimo, rispettivamente, di 11 e 5;

la Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno ha inizialmente fatto propria tale interpretazione letterale della norma nella circolare n. 30/2013;

a partire dal mese di settembre 2014, ha, invece, improvvisamente modificato il suo orientamento, per aver il Governo accolto un ordine del giorno della Camera dei deputati, e precisamente l'ordine del giorno 9/02486 -AR/5 del 31 luglio 2014, nella parte in cui lo impegnava "a modificare, conformemente alla volontà espressa dal legislatore nel corso dei lavori parlamentari volta a favorire al massimo la rappresentanza di genere, l'interpretazione fornita nella circolare n.30/2013, applicando nella formazione delle liste elettorali il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, anziché il criterio dell'arrotondamento aritmetico";

tale mutamento di indirizzo è stato subito recepito nella circolare ministeriale n. 37 del 13 settembre 2014 e reso noto ai sindaci ed ai presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali attraverso apposite comunicazioni prefettizie, nonché risulta ribadito sia alle pagine 9 e 11 (note 5 e 8) della pubblicazione ministeriale n.5/2015 contenente le "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" con riferimento all'elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale, sia alle pagine 8 e 10 (note 4 e 6) della più recente pubblicazione ministeriale contenente le medesime istruzioni (n. 5/2016);

per tornare all'esempio fatto precedentemente, il numero 5,33 corrispondente alla soglia minima di un terzo verrebbe arrotondato non più a 5, secondo il criterio dell'arrotondamento matematico, ma a 6, secondo il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, sicché il numero di 10,66, corrispondente alla soglia massima dei due terzi, diventerebbe 10;

la soluzione da ultimo fatta propria dal Ministero non può certamente avere il valore di un'interpretazione autentica;

peraltro, il testo delle richiamate norme è talmente chiaro da non lasciare spazio a dubbi interpretativi di sorta. E non è un caso che lo stesso Ministero abbia, nella fase iniziale, correttamente aderito ad

un'interpretazione letterale, per poi ribaltarla solo in accoglimento dell'ordine del giorno;

tali rilievi sono confermati anche da una recentissima sentenza del TAR Campania, Napoli (Sez.II, 8 maggio 2015, n. 2591), non appellata dalla Prefettura di Napoli e peraltro ormai inappellabile, che ha messo in forte discussione l'ultimo indirizzo recepito dal Ministero. Il giudice amministrativo ha affermato: «il riferimento, infatti, ad un "arrotondamento all'unità superiore" nell'ipotesi in cui il "numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi" preclude in radice la possibilità di sostenere l'applicabilità del criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, dovendo trovare applicazione il criterio di arrotondamento aritmetico, il quale, peraltro, ha sempre costituito il parametro certo ed oggettivo di riferimento. Costituisce *jus receptum* il principio in base al quale l'interpretazione della legge è operazione che deve essere condotta secondo criteri fissati dall'art. 12 delle preleggi, con priorità, pertanto, del criterio dell'interpretazione letterale; ciò con la conseguenza che l'interpretazione da prescegliere non può essere che quella che risulti il più possibile aderente al senso letterale delle parole, risultando precluso all'interprete, ove il testo normativo non risulti ambiguo, il ricorso a diversi criteri ermeneutici (cfr. T.A.R. Umbria, 2 gennaio 2014, n. 3; Cass., sez I, 6 aprile 2001, n. 5128; id. sez. lav., 19 ottobre 2009, n. 22112). Alla stregua delle considerazioni che precedono, alcuna valenza può essere riconnessa né alle istruzioni per la presentazione e per l'ammissione delle candidature, né alla circolare del Ministero dell'Interno n. 37 del 16 settembre 2014, risultando all'evidenza ostativi i fondamentali principi in materia di gerarchia delle fonti; come correttamente rilevato dalla difesa di parte ricorrente, infatti, la circostanza che il Governo abbia accolto un ordine del giorno discusso dalla Camera dei Deputati nel luglio 2014 con l'impegno a "modificare l'interpretazione ...applicando nella formazione delle liste elettorali il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, anziché il criterio (...) aritmetico" non è, di per sé, sufficiente a determinare alcuna efficacia innovativa nell'ordinamento, risultando all'uopo necessaria una modifica della formulazione della disposizione in esame"»;

sono ormai imminenti le elezioni comunali ed è necessario chiarire la questione ed evitare ulteriori ed inutili contenziosi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, anche al fine di scongiurare incertezze e contenziosi, voglia chiarire, con urgenza e definitivamente, i dubbi interpretativi finora emersi, riaffermando la piena e letterale

applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 2012, n. 215, che ha introdotto le modifiche agli articoli 71 e 73 del testo unico per gli enti locali.

INTERROGAZIONI SUL RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI SICUREZZA NELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

(3-02394) (25 novembre 2015)

CARIDI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la provincia di Vibo Valentia è afflitta dalla presenza di ben 18 organizzazioni mafiose, che condizionano l'intero territorio, con fenomeni di criminalità particolarmente rilevanti;

dal 1° gennaio 2015 sono stati compiuti ben 11 atti intimidatori contro amministratori pubblici locali;

sono state emesse ben 15 ordinanze interdittive antimafia in conseguenza dei particolari rapporti che tali organizzazioni hanno creato con l'imprenditoria locale;

sono stati sciolti 15 comuni per mafia (*ex art.143 del decreto legislativo n. 267 del 2000*) e rilasciate 510 comunicazioni antimafia (*ex art. 87*), 240 informazioni antimafia (*ex art. 91*) e 64 iscrizioni *white list*;

dalla relazione della Direzione investigativa antimafia, inviata al Ministero dell'interno, risulterebbe che la provincia di Vibo Valentia subisce un forte condizionamento mafioso dalle organizzazioni criminali più consistenti, che, attraverso le proprie articolazioni, operano anche in altre regioni d'Italia e all'estero;

nel territorio permangono l'egemonia e l'operatività di numerose consorterie mafiose, che mantengono posizioni d'indiscusso rilievo, capaci di dialogare con il mondo del commercio e della finanza e, a volte, con politici e amministratori, tanto da poter incidere sull'economia locale attraverso cospicui investimenti, specie nel settore turistico, lungo la costa tirrenica della Calabria;

da agosto 2014 a settembre 2015 si sono registrate nel porto di Vibo Marina 13 operazioni di sbarchi di migranti e sono state accolte, e successivamente smistate, 5.935 persone di cui 370 minori non accompagnati; di questi ultimi, molti sono rimasti sul territorio a carico dei comuni interessati;

a tutt'oggi, i flussi migratori non sono cessati. Si registra, infatti, una presenza costante di migranti su tutto il territorio vibonese, con una media di circa 650 unità quasi giornaliera;

considerato che:

per le caratteristiche del territorio, della criminalità, degli insediamenti produttivi, delle dinamiche socio-economiche e del fenomeno delle immigrazioni, la Prefettura di Vibo Valentia costituisce, per l'opera finora svolta, un vero presidio di legalità, senza del quale la provincia di Vibo Valentia finirebbe per essere soffocata dalla molteplicità dei fenomeni descritti;

nel corso dell'assemblea dei sindaci, tenutasi nel palazzo comunale di Vibo Valentia e nel corso della manifestazione tenutasi, in data 21 novembre 2015, per le strade della città, alla quale hanno partecipato insieme ai sindaci, pronti a dimettersi qualora il decreto fosse accolto, amministratori provinciali e regionali, rappresentanti sindacali, parlamentari, cittadini, è emersa un'unitaria presa di posizione contro lo schema di decreto del Presidente della Repubblica di riorganizzazione del Ministero dell'interno (Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2015), che prevede, tra l'altro, la soppressione della Prefettura di Vibo e il suo accorpamento a quella di Catanzaro;

l'intero territorio della Provincia di Vibo Valentia ha sempre sollecitato e richiesto il rafforzamento dei presidi di sicurezza, quali la Prefettura, la Questura, il Comando provinciale dei Carabinieri, ritenendo che fossero presidi necessari per assicurare un'efficiente presenza dello Stato,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di scongiurare la soppressione della Prefettura di Vibo, presidio di legalità fondamentale, così da rafforzare la presenza dello Stato su tutto il territorio vibonese;

quali azioni utili intenda porre in essere, affinché siano rafforzati i presidi di sicurezza e di tutte le forze di Polizia presenti sul territorio.

(3-02860) (18 maggio 2016) (Già 4-04553) (23 settembre 2015)

CARIDI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

le prefetture rappresentano presidi strategici dello Stato per il mantenimento della legalità e il contrasto agli illeciti;

la pur necessaria riorganizzazione degli uffici pubblici deve garantire la presenza dello Stato sui territori attraverso la coesione sociale e civile e il rafforzamento dell'azione governativa a tutela dei diritti;

si è appreso da fonti sindacali che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'interno prevede la soppressione di 23 prefetture tra cui la sede di Vibo Valentia;

considerato che:

la Calabria è un territorio considerato a rischio a causa dei fenomeni della criminalità organizzata e delle urgenze in materia di sicurezza e gestione dell'immigrazione;

le prefetture rappresentano un indubbio presidio di sicurezza e legalità sul territorio;

tutelare l'ordine pubblico significa soprattutto prevenire le cause che potrebbero incrinarlo e quindi, attività fondamentale di prevenzione degli atti collettivi di violenza e di arbitrio, ma significa anche garanzia dell'ordine sociale, dell'armonico sviluppo dei rapporti nel mondo del lavoro, dell'impresa e della scuola, e significa quieto svolgimento della vita comunitaria in tutte le sue manifestazioni d'ordine economico, culturale, volontaristico, eccetera;

in estrema sintesi il compito fondamentale dell'autorità di pubblica sicurezza è di garantire le condizioni di pace sociale, impedendo il concretizzarsi dei fattori che potenzialmente la minacciano;

ciò comporta la necessità per la prefettura di un continuo contatto con tutti i livelli istituzionali e sociali, un'attenzione costante ad emergenti tensioni sociali e conflitti;

considerato, ancora, che:

tra i principali provvedimenti di competenza del prefetto come autorità provinciale di pubblica sicurezza si annoverano sia l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli appartenenti alle forze di Polizia municipale che il rilascio dei porti d'arma corta per difesa personale, l'autorizzazione a gestire istituti di vigilanza ed agenzie investigative, nonché varie autorizzazioni in materia di impiego di esplosivi, l'istruttoria su istanze di contribuzione statale in favore dei Comuni a sostegno di attività verso i minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose, e pure la potestà di espulsione degli stranieri;

nell'ambito della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica si inquadrano anche le competenze del prefetto in materia di lotta alla droga, che si estrinseca in un'attività di recupero del tossicodipendente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi per evitare la chiusura della prefettura di Vibo Valentia;

quali siano i criteri individuati per la soppressione degli uffici prefettizi e se intenda preservare e salvaguardare gli uffici territoriali in aree a forte rischio di criminalità e immigrazione.

INTERROGAZIONE SULL'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DA PARTE DELLE UNIONI DI COMUNI

(3-02603) (24 febbraio 2016)

GAMBARO, BARANI, LANGELLA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e dell'interno* -
Premesso che:

il 25 novembre 2012 i Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, nei pressi di Bologna, attraverso un *referendum* popolare, hanno deciso di sperimentare un'innovativa esperienza amministrativa, rappresentata dalla fusione dei 5 Comuni in uno unico Comune, il Comune di Valsamoggia;

l'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna ha votato il 5 febbraio 2013, approvando il processo di fusione che è diventato, quindi, costituzione ufficiale del nuovo ente;

questa soluzione aveva come finalità principali la realizzazione di una maggiore efficienza e semplificazione amministrativa, la concretizzazione di risparmi, per continuare a garantire e migliorare i servizi essenziali erogati alla cittadinanza, l'acquisizione di un maggior peso politico a livello istituzionale territoriale, lo sviluppo economico locale e un accesso facilitato agli incentivi statali e regionali;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti, a distanza di pochi mesi dall'inizio dell'interessante sperimentazione amministrativa, 17 dei 18 consiglieri di opposizione, ovvero quasi tutti i portavoce e i delegati istituzionali, portatori delle istanze delle comunità di appartenenza, hanno rassegnato le loro dimissioni, lamentando un significativo *deficit* di rappresentanza amministrativa, in quanto questo sistema di coordinamento "sovramunicipale" non garantirebbe equa tutela dei servizi e delle istanze soggettive dei singoli ex Comuni,

si chiede di sapere in che modo il Governo intenda salvaguardare le istanze delle singole comunità, alla luce del fallimento dell'esperienza amministrativa, che, probabilmente, dal punto di vista normativo, andrebbe disciplinata in maniera più specifica e completa.